


# LEGGI, E DECRETI Contra chi usa male gli

ARCHIBVGLI.

*Et piglia denari, Et altro per ammaltar persone*



155  
550

Per reprimere l'audacia, de i mali fattori, Et accioche si asten-  
ghino d'operare il male per lo spauento della pena, poiche il timor  
di Dio non gli raffrena, l' Illustrissimo, Et Eccellentissimo Cons-  
iglio Generale della Republica di Lucca, nella Congregatione  
fatta il giorno xvij. del Mese di Luglio del presente Anno 1584  
Deliberò, Et stabilì gli appresso Decreti, Et Leggi da offeruarsi  
per cinque Anni prossimi, se non gli piacerà prorogarli dauantag-  
gio, Et sono come appresso, cioe

K

НАУКОВА БИБЛИОТЕКА ОУЧЕНИИ МЕЧНИКОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ ІМЕНІ МЕТРИКА



He per l'aunenire, se alcun Cittadino ferirà, o percuoterà con archibugiata alcun Cittadino nella Città, e non seguirà la morte, cada in pena, che li sia tagliato il capo in modo che muoia, & l'anima dal corpo si separi; & l'esscutore che piglierà tal delinquente guadagni de' denari del Mag. Comune Scudi cinquanta da pagarsi per lo Spet. Officio sopra l'Entrate.

Et se tal caso seguirà fuori della Città, & non ne seguirà la morte, la pena sia di bando perpetuo della Città, & territorio nostro, il qual bando sia come se fusse dato dall'Eccellentissimo Consiglio.

Ma se dalla percossa, o ferita prefata nel caso, come di sopra tanto nella Città, come nel Territorio ne seguirà la morte; oltre le pene sopradette cada in pena della confiscatione de' beni; & se il delinquente non sarà stato catturato s'intenda, & le sia posta taglia de' denari del Mag. Comune nostro di scudi cento da pagarsi dallo spet. Officio sopra l'Entrate a chiunque ammazzera' tal delinquente in qual si voglia parte del Mondo, fatta fede legittima di tal morte a dichiarazione de' gli Illustrissimi Signori, o lo presenterà viuo nelle forze del Mag. Comune.

Ma se alcun Cittadino percuoterà, o ferirà con archibugiata alcun Contadino, o forestiero nella Città, e Territorio nostro, oltre le pene disposte per gli Statuti, & Decreti nostri cada in pena, & bando di esilio perpetuo dalla Città, & territorio nostro.

Et se alcun Contadino, o forestiero percuoterà, o ferirà con archibugiata, come di sopra, tanto nella Città, come nel territorio alcun Cittadino la pena sua sia di essere appiccato per la gola in modo, che muoia, & l'anima dal corpo si separi, & confiscatione di tutti li suoi beni alla Camera, & Fisco nostro; & non essendo preso oltre le sopradette pene s'intenda esserli posto taglia de' denari del Mag. Comune nostro di scudi cinquanta da pagarsi come di sopra a chiunque ammazzera' tal delinquente in qual si voglia parte del Mondo, fatta fede legittima di tal morte a dichiarazione come di sopra, o lo presenterà viuo nelle forze del Mag. Comune, & l'esscutore che piglierà tal delinquente

LEGGI, E DECRETI  
Contra chi usa male gli  
ARCHIBUGI



...percuoterà, o ferirà con archibugiata  
...contadino, o forestiero nella città, e territorio nostro  
...oltre le pene disposte per gli statuti, & decreti nostri  
...cada in pena, & bando di esilio perpetuo dalla città, & territorio nostro.

delinquente guadagni de' denari del Mag. Com un nostro, & da pagarli come di sopra di scudi cinquanta.

Et se alcun Contadino, o forestiero, come di sopra ammazzerà con archibugiata alcun Cittadino oltre le pene ordinate per li Statuti, & Decreti nostri a chiunque presenterà viuo nelle forze del Mag. Comune tal delinquente, o l'ammazzerà in qual si uoglia parte del Mondo guadagni de' denari del Mag. comun nostro scudi trecento da pagarli dallo spet. Officio sopra l'Entrate; & in oltre di potere rimettere un bandito, purchè non sia bandito per causa di Stato, o di Religione, fatta fede legitima di tal morte a dichiarazione, come di sopra; & l'effecutore, che piglierà tal delinquente guadagni de' denari del Mag. comune nostro, da pagarli come di sopra, scudi cinquanta, & debba far effeguire l'effecutione, & pena di tal delinquente dentro il termine di quattro hore doppo la cattura seguita, sotto pena delli Statuti nostri.

Ma se alcun Contadino percuoterà, o ferirà con archibugiata come di sopra alcun Contadino, cada in pena del capo in modo che muoia, & essendo preso tal delinquente, il bando sia come se fusse dato dall'Eccellentissimo Consiglio, & percuotendo, o ferendo alcun forestiero cada in pena del capo in modo che muoia, il qual sia come se fusse dato dal S. Podesta' all'ordinario.

Et se alcun forestiero percuoterà, o ferirà con archibugiata alcun contadino, o forestiero tanto nella Città come nel territorio, la pena sua sia di essere appiccato per la gola in modo che muoia: & non segueno cattura, oltre il detto bando cada in pena, che li siano confiscati tutti li suoi beni alla Camera, & Fisco nostro, & il presente bando sia come se fusse dato dall'Eccellentissimo Consiglio, e l'effecutore, che piglierà tal delinquente guadagni de' denari del Mag. Comune scudi 25. da pagarli come di sopra.

Et se alcun contadino, o forestiero ammazzerà con archibugiata, come di sopra alcun contadino, o forestiero, oltre le pene delli Statuti, & Decreti nostri chiunque ammazzerà tal delinquente in qual si uoglia parte d'Italia guadagni de' denari del Mag. comun nostro, scudi cento, fatta fede legitima di tal morte a dichiarazione dell'Illustrissimi Signori, o lo presenterà viuo nelle forze del Mag. comune.

Et se scaricato, & sparato l'archibugio non ferirà, o percuoterà come di sopra, se sarà cittadino quello che scaricherà, o sparerà contra cittadino, la pena sia di bando di esilio dalla città, & territorio, se sarà cittadino

cittadino contra contadino, o forestiero, la pena sia di scudi cento; se contadino, o forastiero contra cittadino la pena sua sia della galera perpetua, & l'effecutore in questo caso, che piglierà tal delinquente guadagni de' denari del Mag. Comune, da pagarli come di sopra, scudi dodici, se sarà contadino, o forestiero contra contadino, o forastiero, la pena sia di due tratti di corda, & di bando d'esilio dalla città, e territorio nostro per cinque anni.

Et venendo all'atto di uoler sparare l'archibugio contra di alcuno no ancorche l'archibugio non pigliasse fuoco, & per conseguenza non si sparasse, se sarà Cittadino contra cittadino, la pena sia (segundo cio si nella Città come nel territorio) di scudi cento, & se sarà cittadino contra contadino la pena sia di scudi cinquanta, oltre le pene ordinate per gli Statuti, & Decreti, nostri, se sarà contadino, o forestiero contra cittadino, la pena sua sia della galera per dieci anni, & se sarà contadino contra un'altro contadino, la pena sia di scudi cinquanta, & di due tratti di corda, se contadino contra forestiero sia di scudi cinquanta, se sarà forestiero contra contadino, o forestiero la pena sia di scudi cinquanta, e tre tratti di corda; & di bando di esilio per dieci anni della città, & territorio.

ET che sia lecito a ciascuna psona p'l'auenire tenere, & usar pallini, lagrime, o qual si uoglia altra simil cosa, eccetto palle, e pallini ramati a vcellare, o cacciare, o i altri modi leciti: ma che ciascuna persona che tanto con detti pallini, palle, lagrime, o altra cosa fatturata, quanto con rete tendere aiuoli, balestre di qual si uoglia sorte, o con qual si uoglia instrumento, & modo insidioso ammazzasse, ferisse, o pigliasse Colombi, o piccioni domestici, o di colòbaia pollami, o qual si uoglia sorte d'animali non saluatici, & proprii d'alcuno, in qual si uoglia modo, & in qualunque tempo, & luogo con detti pallini, & altre cose come di sopra, se sarà contadino, o forestiero cada in pena di scudi dieci p'ciascun colombo, polli, o altri animali, come di sopra, & in oltre di due tratti di corda, se sarà cittadino cada in pena di scudi cinquanta, come di sopra, da applicarsi le sopradette pene pecuniarie per un terzo all'accusatore, il quale si creda con un testimonio col giuramento, & sia tenuto segreto, un terzo all'effecutore, & l'altro terzo alla fortificatione della Città; & l'accusatore debba immediate seguita la condannagione esser pagato de' denari del Mag. comune, dal Camerlingo Generale, & lo spet. Officio dell'Entrate debbi passare la Mandatoria a richiesta dell'Officiale, che ha uerà dato sentenza.

Et chi

1585 x pbris  
Danno usq' fuit  
ribolita et p'bitus  
usus p'bitus in  
vita limitatione  
et adde p'na

IMMEDIATO  
MAGGIORMIKOBBA

Et chi porterà, o terrà pallini ramati, & palle ramate, se sarà cittadino cada in pena di scudi cento, se sarà contadino, o forestiero cada in pena di scudi cento, & di due tratti di corda, & di bando d'essilio dalla Città, & territorio per dieci anni da pagarsi le pene pecuniarie, come di sopra.

Et che s'intenda proibito a ciascuna persona per l'auenire di vendere o far vendere colombi morti domestici, o di colombara, sotto pena tanto al compratore, quanto al venditore di scudi dieci per ciascun colombo venduto, o comprato rispettuamente come di sopra, da distribuirsi la sopraddetta pena, come di sopra.

Et che li condannati in qual si uoglia delle sopraddette transgressioni non possino mai esser ridotti a grazia, ne ottenere qual si uoglia saluo condotto, se prima non hauea conseruato indenne il Mag. Comune di tutto ciò che hauesse speso per conto di tali delinquenti, rispettuamente.

Et che il Mag. S. Podestà nella Città, & ciascuno Commessario nella sua giurisdizione, & ciascuno essecutore, che piglierà simili delinquenti siano tenuti, & debbino essequire, & far essequire le pene sopraddette rispettuamente fra il tempo, & termine del quale di sopra dall' hora della fatta cattura, sotto pena delli Statuti, & Decreti nostri.

Et che stante ferme tutte le pene disposte per le leggi, e Statuti in tutti i casi, che ne seguisse l'omicidio per l'auenire qual si uoglia persona, che hauesse riceuuto da altri, denari, o altra cosa, o semplice promessa, o con intentione sola di far piacere in qual si uoglia modo, venendo all'atto del fatto, prossimo, o remoto, o semplice preparatione di ammazzare Cittadino, foretano, o forestiero nella Città, o territorio nostro, essendo tal delinquente foretano, o forestiero, cada in pena di dover esser appiccato per la gola in modo che muoia, & l'anima dal corpo si separi, & in confiscatione di tutti i suoi beni.

Se tal delinquente fusse Cittadino, & contra Cittadino, venendo all'atto del fatto prossimo, cadesse in pena della testa in modo che muoia, & in confiscatione di tutti li suoi beni.

Et negli altri casi sopraddetti alla gallera in perpetuo.

Et se fusse Cittadino per ammazzar foretano, o forestiero, venendo all'atto del fatto prossimo, cadesse in pena di stare in gallera in perpetuo, & in altri casi in bando per cinque anni more discolorum.

Et se alcuno foretano, o forestiero desse, o promettesse denari, o altro, o semplicemente in qual si uoglia modo commettesse per fare ammazzare

*Una chi piglia denari  
o se fare faccende con altri  
forisce o amara*

ammazzare cittadino, foretano, o forestiero, cada in pena di esser relegato alle galere in perpetuo senz'altra distintione, ancora che quello a chi si fusse data tal commessione non fusse uenuto ad atto niuno, o preparatione d'esso.

Se fusse cittadino quello che hauesse dato, promesso, o in qual si uoglia modo commesso come di sopra per far ammazzare cittadino la pena sia di dieci anni in galera senz'altra distintione, come di sopra.

Se cittadino contro foretano, o forastiero, dover essere relegato alle galere per cinque anni.

Et in tutti gli altri casi, & particolarmente se fusse seguito l'omicidio tanto il mandante come il mandatario debbino esser puniti secondo la forma delle Leggi, e Statuti fatti altre uolte dall'Eccellentissimo Consiglio, i quali rimanghino fermi, & in suo robore, ne per questo Decreto s'intenda loro derogato in parte alcuna, si come negli altri casi non compresi nella presente Legge.

Francesco Andreolli

imehi. I. MECHHIKOBA

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Faint, illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through. The text is mirrored and difficult to decipher.